

## OCCHIO ALLE SCADENZE

### **Definitiva l'introduzione dell'euro quale "moneta unica"**

A partire dal 1° marzo cessa di avere corso legale nello stato la "vecchia" lira, diventando l'Euro l'unica moneta utilizzabile per le transazioni di qualsiasi natura.

Fino al 30 giugno sarà ancora possibile comunque cambiare presso gli sportelli bancari le lire. Le banconote e le monete non cambiate entro tale data, potranno essere convertite fino al 28 febbraio 2012 presso tutte le filiali della Banca d'Italia.

### **Versamento delle ritenute e dei contributi INPS**

Scade lunedì **18 marzo 2002** il termine per il versamento delle ritenute alla fonte effettuate con riferimento al mese di febbraio, nonché dei contributi INPS dovuti dai datori di lavoro.

### **Contributi dovuti alla gestione separata INPS**

Si ricorda che sempre il **18 marzo** scade anche il termine per il versamento del contributo alla gestione separata INPS sui compensi corrisposti nel mese di febbraio relativamente a rapporti di collaborazione coordinata e continuativa.

Si ricorda che dal **1° gennaio 2002** è aumentata dal 13 al **14%** l'aliquota INPS applicabile ai contribuenti iscritti alla gestione separata INPS che sono privi di altra copertura assicurativa o che non sono pensionati; l'aliquota contributiva è rimasta al 10% per i soggetti coperti da altra forma assicurativa, compresi i pensionati.

### **Versamento delle ritenute applicabili alle provvigioni**

Sempre il **18 marzo 2002** scade il termine per effettuare il versamento delle ritenute applicabili alle provvigioni. L'aliquota applicabile è pari al 18%.

Si ricorda che la ritenuta fiscale si calcola sul 50% delle provvigioni, ovvero sul 20% delle medesime qualora i soggetti che si avvalgono in via continuativa dell'opera di dipendenti o di terzi abbiano richiesto al committente, entro il 31 dicembre 2001, l'applicazione della ritenuta in misura ridotta.

### **Versamenti Iva**

Scade lunedì **18 marzo 2002**, il termine di versamento dell'Iva a debito eventualmente dovuta per il mese di febbraio, per i contribuenti che effettuano la liquidazione mensilmente.

### **Versamento dell'Iva a saldo dovuta in base alla dichiarazione annuale**

Entro il prossimo **18 marzo 2002** i contribuenti che hanno un debito di imposta relativo all'anno 2001, risultante dalla dichiarazione annuale, devono versare il conguaglio annuale dell'Iva. Si ricorda che il versamento si esegue utilizzando il codice tributo **6099**. La scadenza riguarda sia i contribuenti tenuti a presentare la dichiarazione in via autonoma che gli altri contribuenti tenuti alla dichiarazione unificata. Per questi ultimi, tuttavia, il versamento può essere effettuato anche entro il più lungo termine previsto per il pagamento delle somme dovute in base alla dichiarazione unificata, maggiorando gli importi da versare degli interessi nella misura dello 0,40% per ogni mese o frazione di mese a decorrere dal 18 marzo. Tutti i contribuenti (dichiarazione in forma autonoma o unificata) possono scegliere di pagare il saldo Iva ratealmente, versando la prima rata entro il 18 marzo; le rate successive devono essere aumentate dello 0,50% per mese o frazione di mese, a titolo di interessi.

### **Versamento tassa di concessione governativa per l'anno 2002**

**Le società di capitali (Srl, Spa e S.a.p.a, escluse le società cooperative e le società di mutua assicurazione) devono versare la tassa annuale di concessione governativa per la numerazione e la bollatura dei libri e dei registri entro il termine di versamento dell'imposta sul valore aggiunto dovuta per l'anno precedente, vale a dire il 18 marzo 2002. La tassa è stabilita nella misura forfetaria di:**

- **Euro 309,87 (pari a lire 600.000), se il capitale o il fondo di dotazione è inferiore o uguale, alla data del 1° gennaio, ad Euro 516.456,90 (un miliardo di lire);**
- **Euro 516,46 (pari a lire 1.000.000), se il capitale o il fondo di dotazione è superiore, alla data del 1° gennaio, ad Euro 516.456,90 (un miliardo di lire).**

Il pagamento deve essere effettuato tramite l'utilizzo del Mod.F24, indicando il **codice tributo 7085**.

### **Presentazione elenchi INTRASTAT relativi al mese di febbraio**

Scade il **20 marzo 2002** il termine per presentare all'Ufficio doganale competente per territorio l'elenco riepilogativo degli acquisti e delle cessioni intracomunitarie effettuate nel mese di febbraio. Sono tenuti all'adempimento i soggetti passivi Iva che effettuano scambi di beni comunitari (beni originari degli stati UE o in libera circolazione UE) con soggetti Iva di altri stati membri che hanno realizzato nell'anno solare precedente cessioni intracomunitarie superiori a 300 milioni e/o acquisti superiori a 200 milioni. Per coloro che iniziano l'attività di scambi intracomunitari nel 2002, la periodicità è rapportata all'ammontare degli scambi che gli stessi operatori presumono di realizzare nello stesso anno.

### **Presentazione dichiarazione periodica Iva**

Scade martedì **2 aprile 2002** il termine per la trasmissione telematica della dichiarazione periodica Iva relativa al quarto trimestre 2001, per tutti i contribuenti trimestrali.

### **Versamento dei contributi ENASARCO al fondo indennità risoluzione rapporto di agenti e rappresentati**

Scade martedì **2 aprile 2002** il termine per il versamento delle somme dovute dalle Ditte proponenti all'ENASARCO per il Fondo Indennità Risoluzione Rapporto degli Agenti (FIRR) sulle provvigioni maturate nel corso dell'anno precedente.

Il versamento deve essere effettuato con bollettino postale intestato a ENASARCO, versamenti FIRR, Via A. Usodimare 31, 00154 Roma:

- per le ditte con più agenti, accreditando il c/c postale n. 28871002;
- per le ditte con un solo agente accreditando il c/c postale n. 22178008.

### **Presentazione del modello GLA anno 2001**

Scade martedì **2 aprile 2002** il termine di presentazione delle denunce dei compensi corrisposti ai collaboratori coordinati e continuativi nell'anno 2001 (modello **GLA**), a cura dei soggetti committenti. Tale termine si riferisce alle presentazioni effettuate su modelli cartacei, mentre per la presentazione tramite supporti magnetici (floppy disk) o tramite Internet la scadenza è il 30 aprile 2002.

### **Consegna delle certificazioni sui redditi 2001**

Si ricorda che entro il **2 aprile 2002** i sostituti di imposta devono procedere alla consegna della certificazione unica dei redditi di lavoro dipendente e assimilati corrisposti nel 2001, delle ritenute d'acconto operate, delle detrazioni effettuate nonché dei dati relativi alla contribuzione previdenziale e assistenziale versata o dovuta all'INPS, all'INPDAl e all'INPDAP utilizzando l'apposita modulistica (CUD 2002).

Entro lo stesso termine i sostituti d'imposta devono presentare idonea certificazione per i redditi diversi da quelli rientranti nel modello CUD (quali ad esempio i compensi erogati a professionisti ed agenti).

### **Spedizione dei questionari per gli studi di settore (1° invio 2002) per i modelli cartacei**

Scade martedì **2 aprile 2002** il termine per l'invio tramite posta ordinaria dei nuovi questionari per l'elaborazione degli studi di settore predisposti su modelli cartacei. Per i soli contribuenti della provincia di Bolzano il termine è fissato al 30 aprile 2002.

Si ricorda che, nel caso di invio telematico dei modelli, i contribuenti hanno un mese di tempo in più per la trasmissione (30 aprile 2002; 31 maggio per i contribuenti della provincia di Bolzano).

Per un approfondimento, e per l'individuazione dei soggetti obbligati all'adempimento, si rimanda a quanto specificato più oltre nella presente circolare.

## **INFORMAZIONI**

### **Nuova black list: individuati gli Stati e territori a regime fiscale privilegiato**

E' stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto del Ministero dell'Economia e Finanze che disciplina l'indeducibilità delle spese e degli altri componenti negativi derivanti da operazioni poste in essere con imprese domiciliate in Stati o territori aventi regime fiscale privilegiato (di cui si fornisce di seguito l'elenco), ai fini dell'applicazione dell'art. 76 c. 7-bis del Tuir **(D.M. 23/01/02, G.U. 4/02/02, n.29)**.

| <b>Stati o territori aventi regime fiscale privilegiato</b> |                           |                     |                          |
|---|---------------------------|---------------------|--------------------------|
| Alderney (Is.del Canale)                                    | Grenada                   | Libano              | Samoa                    |
| Andorra   | Guatemala                 | Liberia             | Saint Lucia              |
| Antille Olandesi  | Guernsey (Is.del Canale)  | Liechtenstein       | St. Vincent e Grenadine  |
| Aruba   | Herm (Isole del Canale)   | Macao               | Sant'Elena               |
| Bahamas   | Hong Kong                 | Maldive             | Sark (Isole del Canale)  |
| Barbados  | Isola di Man              | Malesia             | Seychelles               |
| Barbuda   | Isole Cayman              | Montserrat          | Singapore                |
| Belize  | Isole Cook                | Nauru               | Tonga                    |
| Bermuda   | Isole Marshall            | Niue                | Tuvalu (ex Isole Ellice) |
| Brunei  | Isole Turks e Caicos      | Nuova Caledonia     | Vanuatu                  |
| Cipro   | Isole Vergini britanniche | Oman                | Bahrein (1)              |
| Filippine   | Isole Vergini USA         | Polinesia francese  | Emirati Arabi Uniti (2)  |
| Gibilterra  | Jersey (Is. del Canale)   | Saint Kitts e Nevis | Kuwait (3)               |
| Gibuti  | Kiribati (ex Is. Gilbert) | Salomone            | Monaco (4)               |

1) con esclusione delle società che svolgono attività di esplorazione, estrazione e raffinazione nel settore petrolifero;  
2) con esclusione delle società operanti nei settori petrolifero e petrolchimico assoggettate ad imposta;  
3) con esclusione delle società con partecipazione straniera superiore al 47% se soggette ad imposizione con le aliquote previste dall'Amiri Decree n. 3 del 1955 o superiore al 45% se soggette ad imposizione con le aliquote previste dalla locale legge n. 23 del 1961, sempre che tali società non usufruiscano dei regimi agevolati previsti dalle locali leggi n. 12 del 1998 e n. 8 del 2001;  
4) con esclusione delle società che realizzano almeno il 25% del fatturato fuori dal Principato.

### **Attribuzione di servizi propri ai dipendenti: □□□□ □□□□ □□ □□□□**

L'Agenzia delle Entrate ha precisato che in caso di attribuzione a prezzi ridotti da parte di una società ai propri dipendenti dei servizi prodotti dalla stessa società, la differenza tra valore del servizio offerto e il corrispettivo pagato dal dipendente rappresenta un *fringe benefit* tassabile ai sensi dell'art. 48, c. 1 del Tuir **(R.M. 18/01/02, n.13)**.

### **Collaborazioni coordinate e continuative: quietanze soggette all'imposta di bollo**

L'Agenzia delle Entrate ha precisato che i contratti di collaborazione coordinata e continuativa sono esenti dall'imposta di bollo, indipendentemente dalla qualità del datore di lavoro o dalla natura della prestazione convenuta, mentre le quietanze relative ai compensi corrisposti agli stessi collaboratori per le prestazioni rese sono soggette all'imposta di bollo nella misura di Euro 1,29 (Lire 2.500) per importi superiori ad Euro 77,47 (Lire 150.000) **(R.M. 5/02/02, n.36)**.

### **Valori bollati in Euro dal 1° marzo 2002**

L'Agenzia delle Entrate ha emesso un comunicato stampa per precisare che dal 1° marzo 2002 potranno essere utilizzati soltanto valori bollati, comprese le marche per atti giudiziari e i diritti di cancelleria, con la doppia indicazione "lire/euro" o quelli unicamente in euro **(Comunicato stampa, 4/02/02)**.

### **Disponibili in bozza Unico 2002 società di persone, di capitali e persone fisiche**

Sul sito [http://www.agenziaentrate.it/modelli/mod\\_dich/2002bozze/unico/index.htm](http://www.agenziaentrate.it/modelli/mod_dich/2002bozze/unico/index.htm) sono disponibili, in bozza, i modelli Unico 2002 società di persone, (Unico2002 - SP), società di capitali (Unico2002 - SC) e persone fisiche (Unico2002 - PF) con le relative istruzioni di compilazione. Inoltre, per tutti i predetti soggetti, sono disponibili anche le bozze dei modelli Irap 2002. I modelli sono stati predisposti in duplice versione grafica (di colore azzurro quella in euro e di colore verde quella in lire), mentre le istruzioni sono uniche per la compilazione di entrambe le versioni e sono di colore azzurro (**Agenzia entrate, sito Internet**).

#### **Contributo atti giudiziari: approvato il modello di comunicazione versamento**

E' stato pubblicato sulla G.U. il provvedimento con il quale l'Agenzia delle entrate ha approvato il modello per la comunicazione del versamento del contributo unificato per le spese degli atti giudiziari. Sul modello la rivendita di generi di monopolio e di valori bollati dovrà apporre il contrassegno, comprovante l'avvenuto pagamento del contributo unificato, nei casi in cui, ai fini della costituzione in giudizio, le parti non debbano depositare la nota di iscrizione a ruolo o altro atto equipollente (**Agenzia entrate, provvedimento 12/02/02, G.U. 16/02/02, n.40**).

#### **Via libera alla Comunitaria 2001**

E' stato definitivamente approvato il disegno di legge recante le "disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità europea - Legge Comunitaria 2001". Con il disegno di legge, il Governo viene delegato ad emanare, entro il termine di un anno dalla data di entrata in vigore del provvedimento, i decreti legislativi attuativi di 58 direttive europee (**Legge Comunitaria 2001**).

#### **Unità immobiliari adibite ad abitazione principale: non cumulabili detrazioni locazione e cambio residenza**

Secondo l'Agenzia delle entrate, il contribuente in possesso dei requisiti previsti dalla legge, non può cumulare, pur possedendo i requisiti richiesti, la detrazione a favore del soggetto titolare di un contratto di locazione "concordato" e la detrazione prevista per il lavoratore dipendente che trasferisce la residenza nel comune di lavoro e nei comuni limitrofi. Lo stesso contribuente dovrà quindi scegliere di far valere in dichiarazione quella ad egli più favorevole (**R.M. 14/02/02, n.44**).

#### **Istat: comunicato l'indice dei prezzi al consumo del mese di gennaio**

L'Istat ha reso noto l'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, relativo al mese di gennaio 2002. La variazione dell'indice rispetto a quello del corrispondente mese dell'anno precedente è pari al 2,3% (**Istat, comunicato 22/02/02**).

#### **I.N.P.S.**

##### **Contribuzione IVS Artigiani e Commercianti per l'anno 2002**

L'INPS, con **circolare del 26 febbraio 2002, n. 43**, ha aggiornato gli importi dei contributi dovuti, per l'anno 2002 dagli artigiani e dagli esercenti attività commerciali.

Il **reddito minimo annuo** da prendere in considerazione ai fini del calcolo del contributo dovuto per l'anno 2002 è pari a **Euro 12.312,00**.

La contribuzione IVS dovuta sul minimale sopraindicato deve essere quindi calcolata in base alle aliquote aggiornate sotto riportate tenendo conto dei minimi comunque dovuti.

| <b>CONTRIBUZIONE I.V.S. SUL MINIMALE DEL REDDITO<br/>fino a un reddito di € 12.312,00<br/>16/5/2002 - 16/8/2002 - 18/11/2002 - 16/2/2003</b> |                     |
|--|---------------------|
| <b>ARTIGIANI</b>   | <b>COMMERCIANTI</b> |

|  | Titolari e collaboratori di età superiore a 21 anni   | Collaboratori di età non superiore a 21 anni | Titolari e collaboratori di età superiore a 21 anni | Collaboratori di età non superiore a 21 anni |
|--|---|--|---|--|
| <b>Aliquota</b>                                | 16,60%  | 13,60%                                       | 16,99%  | 13,99%                                       |
| <b>Contributo minimo annuo</b>                 | € 2.043,79  | € 1.674,43                                   | € 2.091,81  | € 1.722,45                                   |
| <b>Contributo per prestazioni di maternità</b> | E' dovuto da ogni singolo iscritto e viene sommato ai contributi fissi come segue:<br><b>€ 0,62</b> mensile |  |   |  |

I contributi IVS dovuti in acconto sul reddito eccedente sono di seguito riportati.

| <b>CONTRIBUZIONE I.V.S. SUL REDDITO ECCEDENTE IL MINIMALE</b> |   |  |   |  |
|---|---|--|---|--|
| <b>Da € 12.312,00 a € 60.155,00</b>                           |   |  |   |  |
| <b>31/5/2002 - 30/11/2002</b>                                 |   |  |   |  |
|   | <b>ARTIGIANI</b>                                    |  | <b>COMMERCANTI</b>                                  |  |
|   | Titolari e collaboratori di età superiore a 21 anni | Collaboratori di età non superiore a 21 anni | Titolari e collaboratori di età superiore a 21 anni | Collaboratori di età non superiore a 21 anni |
| <b>Aliquota per reddito tra € 12.312,00 e 36.093,00</b>       | 16,60%  | 13,60%                                       | 16,99%  | 13,99%                                       |
| <b>Aliquota per reddito tra € 36.093,01 e 60.155,00</b>       | 17,60%  | 14,60%                                       | 17,99%  | 14,99%                                       |
| <b>Contributo massimo annuo</b>                               | € 10.226,35   | € 8.421,70                                   | € 10.460,95   | € 8.656,30                                   |

Si ricorda che:

- i redditi ed i relativi contributi minimi devono essere riferiti ad ogni singolo soggetto operante nell'impresa;
- per i periodi inferiori all'anno solare, sia i contributi fissi (dovuti sul minimale) sia i massimali di reddito devono essere rapportati a mese.

## **PRATICA**

**Oggetto: Le semplificazioni alla luce dei primi chiarimenti ministeriali.**

Come noto, con un recente regolamento (DPR 435/2001) sono state introdotte una serie di novità, finalizzate alla semplificazione e razionalizzazione degli adempimenti tributari, riguardanti tra l'altro:

1. **modalità di presentazione delle dichiarazioni dei redditi e dell'Irap**
2. **termini di presentazione delle dichiarazioni dei redditi e dell'Irap**
3. **termini di versamento delle imposte sui redditi**
4. **la dichiarazione annuale Iva**
5. **abolizione della dichiarazione periodica Iva**
6. **abolizione delle annotazioni relative alle liquidazioni periodiche**
7. **eliminazione dei diversi obblighi contabili per imprese e lavoratori autonomi**
8. **termine di registrazione dei corrispettivi e abolizione dell'obbligo di allegare gli scontrini**
9. **modifica del termine di consegna delle certificazioni dei sostituti di imposta**
10. **la dichiarazione dei sostituti d'imposta**

Recentemente, l'Agenzia delle Entrate ha inoltre fornito i primi chiarimenti in merito alla portata del citato regolamento; di seguito riportiamo sinteticamente le disposizioni in esso contenute.

### **1. Modalità di presentazione delle dichiarazioni dei redditi e dell' Irap**

In ordine alle modalità di presentazione delle dichiarazioni, è importante tener presente i seguenti obblighi:

- **unificazione** delle dichiarazioni: sono obbligati i contribuenti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare, purché tenuti alla presentazione di almeno due delle dichiarazioni relative alle seguenti imposte: imposte sui redditi, Iva e IRAP.
- presentazione in **via telematica**: sono obbligati a presentare telematicamente le dichiarazioni:
  - a) i soggetti tenuti alla presentazione della dichiarazione Iva, ad eccezione delle persone fisiche che, nel periodo d'imposta di riferimento abbiano realizzato un volume di affari inferiore o uguale a 25.822,84 euro (50.000.000 di lire);
  - b) i soggetti obbligati alla presentazione della dichiarazione dei sostituti d'imposta;
  - c) le società di capitali, e gli altri soggetti Irpeg aventi per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali;
  - d) i soggetti obbligati alla presentazione del modello per la comunicazione dei dati relativi all'applicazione degli studi di settore.

Quando, all'infuori dei predetti casi, la dichiarazione può essere presentata in banca o in posta, al contribuente al momento della consegna deve essere rilasciata apposita ricevuta, anche se non richiesta. Tale ricevuta costituisce la prova della avvenuta presentazione.

Nel caso invece di trasmissione telematica, l'intermediario rilascerà al contribuente:

- **un documento**, redatto senza vincoli di forma, datato e sottoscritto dall'intermediario, che attesta l'impegno a trasmettere in via telematica la dichiarazione;
- entro 30 gg. dalla scadenza del termine di presentazione della dichiarazione, **la dichiarazione** trasmessa in via telematica, redatta su modello cartaceo conforme a quello approvato dall'Agenzia delle entrate, nonché una copia della comunicazione della stessa Agenzia attestante l'avvenuta ricezione dei dati. Tale attestazione costituisce l'unica prova dell'avvenuta presentazione della dichiarazione.

## 2. Termini di presentazione delle dichiarazioni dei redditi e dell' Irap

Per le **persone fisiche** e le **società di persone** (e i soggetti ad esse assimilati) la dichiarazione deve essere presentata tra il **1° maggio** e il **31 luglio**, nel caso di presentazione in banca o in posta, ovvero entro il **31 ottobre** se la dichiarazione viene inviata telematicamente.

Per i soggetti IRPEG (società di capitali, enti non commerciali) la dichiarazione deve essere presentata entro l'ultimo giorno del **settimo mese** (presentazione in banca o posta) ovvero del **decimo mese** (trasmissione telematica) successivo alla chiusura del periodo di imposta; ad esempio: esercizio chiuso al 31 dicembre 2001 – presentazione entro il 31/7/2002 in banca/posta ovvero entro il 31/10/2002 in via telematica).

## 3. Termini di versamento delle imposte sui redditi

Per le **persone fisiche** e le **società di persone** (e soggetti ad esse assimilati), a partire dal 1° gennaio 2002, il termine ultimo per versare l'imposta a saldo dovuta in base alla dichiarazione dei redditi è il **31 maggio** dell'anno di presentazione della dichiarazione (redditi 2001 – dichiarazione presentata nel 2002 – versamento saldo entro 31/05/2002). Entro lo stesso termine deve essere versata la prima rata di acconto, pari al 40%, se l'importo supera i 103,29 euro (200.000 lire). In caso contrario si versa l'acconto in un'unica soluzione. La seconda o unica rata di acconto deve essere versata entro il mese di **novembre**.

Per quanto riguarda i **soggetti IRPEG** (società di capitali, enti non commerciali, ecc.) il versamento a saldo deve essere eseguito entro l'ultimo giorno del **settimo mese** successivo a quello di chiusura dell'esercizio o del periodo di gestione (ordinariamente quindi il 31 luglio), unitamente alla prima rata dell'acconto, secondo le regole viste in precedenza per

le persone fisiche. La seconda rata di acconto deve essere versata entro **l'undicesimo mese** dell'esercizio (quindi entro il 30 novembre, quando lo stesso coincide con l'anno solare).

#### **4. La dichiarazione annuale Iva autonoma**

La dichiarazione annuale Iva in forma autonoma deve essere presentata in particolari situazioni, tra cui, principalmente, i soggetti con periodo di imposta che non coincide con l'anno solare e le società che effettuano la liquidazione dell'Iva di gruppo.

Il termine di presentazione è fissato tra il 1° febbraio e il 31 luglio dell'anno successivo a quello cui la dichiarazione si riferisce (Iva 2001 entro il 31/7/2002) se la dichiarazione si presenta in banca o in posta, ovvero entro il 31 ottobre nel caso di invio telematico.

Si ricorda che la dichiarazione può essere presentata in banca o in posta solo in presenza di determinati requisiti, come già illustrato in precedenza.

Il versamento del conguaglio dovuto in base alla dichiarazione annuale autonoma deve essere eseguito entro il 16 marzo, con la possibilità per i contribuenti di rateizzare l'imposta.

#### **5. L'abolizione della dichiarazione periodica Iva**

A partire dal periodo d'imposta 2002 sono soppresse le dichiarazioni periodiche Iva. Tale soppressione, purtroppo, non trascina con sé gli errori eventualmente commessi nella compilazione delle dichiarazioni passate, non potendo trovare applicazione il cosiddetto principio del "favor rei", secondo il quale non si può sanzionare un fatto che non è più una violazione punibile secondo una norma emanata successivamente. Infatti, secondo il chiarimento ministeriale, all'eliminazione dell'obbligo di presentare le dichiarazioni periodiche Iva è subentrato l'obbligo di comunicazione annuale dei dati Iva, la cui finalità è equivalente a quella delle dichiarazioni periodiche. Pertanto, la violazione dell'obbligo della dichiarazione periodica Iva continua ad essere assoggettata a sanzione, sia pure in misura più lieve.

#### **6. L'abolizione delle annotazioni relative alle liquidazioni periodiche**

Dal 2002 è eliminato l'obbligo di effettuare le seguenti annotazioni nei registri Iva:

- annotazione delle liquidazioni Iva periodiche, mensili o trimestrali.
- annotazione relativa agli estremi dell'avvenuto versamento dell'imposta;
- annotazione, sul registro Iva acquisti, dell'eccedenza di imposta detraibile risultante dalla dichiarazione Iva annuale relativa all'anno precedente, che non è stata chiesta a rimborso;
- annotazione del credito Iva conseguente al diniego di rimborso da parte del competente ufficio delle entrate, da computare in detrazione in sede di liquidazione periodica o di dichiarazione annuale.

#### **7. L'eliminazione dei diversi obblighi contabili per le imprese e per i lavoratori autonomi**

I soggetti in **contabilità ordinaria**, obbligati a tenere il libro giornale e il libro degli inventari, **possono** non tenere il registro dei beni ammortizzabili, e i registri delle fatture, degli acquisti e quello dei corrispettivi, a condizione:

- che venga effettuata la registrazione nel libro giornale dei dati contabili previsti dalla disciplina dell'IVA e dei beni ammortizzabili, nei termini prescritti;
- che, in caso di richiesta degli Uffici finanziari, venga assicurata l'immediata esibizione di tali dati in forma aggregata, organizzati secondo gli stessi criteri individuati dalle norme relative ai registri non tenuti.

Relativamente alla numerazione dei libri e dei registri, la stessa **non deve** più essere effettuata in via preventiva per blocchi di pagine, essendo sufficiente che il contribuente attribuisca un numero progressivo a ciascuna pagina prima di

utilizzarla. Non è ancora purtroppo stato risolto dall'Amministrazione Finanziaria il dubbio sull'anno da indicare accanto al numero progressivo di ogni pagina.

Il pagamento dell'imposta di bollo, assolto mediante l'apposizione di una marca pari a 10,33 euro (pari a 20.000 lire, per i soggetti che versano la tassa di CC.GG. sulle vidimazioni) o 20,66 euro (pari a 40.000 lire, per tutti gli altri soggetti) per ogni 100 pagine o frazioni di esse, si deve effettuare prima dell'annotazione sulla prima pagina. E', inoltre, possibile assolvere al pagamento dell'imposta di bollo dovuta per la numerazione delle successive 100 pagine (ad esempio da 101 a 200), mediante l'apposizione della marca da bollo sulla prima pagina del successivo blocco (pagina 101), in ogni caso prima di effettuare le annotazioni sulla stessa.

I soggetti in **contabilità semplificata**, **possono** non tenere il registro dei beni ammortizzabili, a condizione che i dati che avrebbero dovuto essere annotati sullo stesso siano esibiti, a richiesta degli Uffici finanziari.

In ultimo, le semplificazioni in materia di tenuta dei registri contabili previste per i soggetti esercenti attività d'impresa sono estese anche ai **lavoratori autonomi**.

#### **8. Termine di registrazione dei corrispettivi e fine dell'obbligo di allegare gli scontrini**

Per le operazioni documentate da scontrini o ricevute fiscali, è consentito effettuare la registrazione sia giornaliera sia riepilogativa mensile dei corrispettivi, entro il giorno 15 del mese solare successivo, senza più allegare gli scontrini riepilogativi giornalieri.

#### **9. Modifica del termine di consegna delle certificazioni dei sostituti d'imposta**

Il sostituto d'imposta deve consegnare all'interessato la certificazione, unica ai fini fiscali e contributivi, entro il mese di marzo, anziché di febbraio, dell'anno successivo a quello in cui ha erogato le somme e i valori.

#### **10. La dichiarazione dei sostituti d'imposta**

Dal 2002 la dichiarazione che i sostituti di imposta devono presentare per comunicare all'Amministrazione Finanziaria i dati relativi a compensi, retribuzioni, dividendi, e altri redditi o proventi erogati nel 2001 si sdoppia: sono infatti previsti due distinti modelli: un 770 cosiddetto "**semplificato**" e un 770 "**ordinario**".

Anche i termini di presentazione sono diversi: per il 770 semplificato la scadenza è fissata al **30 giugno** mentre per il modello ordinario il termine è il **31 ottobre**. In ogni caso le dichiarazioni vanno presentate **esclusivamente** in via telematica.

Il modello semplificato riguarda i dati relativi a redditi di lavoro dipendente e assimilati, indennità di fine rapporto, redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi, nonché i dati previdenziali, contributivi e assicurativi.

Il modello ordinario è relativo invece i dividendi, i proventi da partecipazione, i redditi di capitale o altre operazioni di natura finanziaria.

Lo Studio rimane a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento.

Cordiali Saluti.